



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI

Servizio gare

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato "Codice";
- VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007);
- VISTE le "Linee guida n. 3, di ANAC in attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in particolare gli artt. 54 e 64, comma 2;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo di dicembre 2017, "Modifiche alle Linee operative per la contabilità economico patrimoniale nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, emanate con delibera del C.d.A. del 19/12/2012 in materia di determinazione a contrarre e competenze relative, emissioni e firma degli ordinativi";
- CONSIDERATO che in data 19 giugno 2018 è pervenuta la richiesta, da parte del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA), per il rinnovo del servizio di supporto tecnico e aggiornamento software per database ORACLE, la cui scadenza era prevista per il 30 giugno 2018 per:
- n.3 Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual;
 - n.8 Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual.
- CONSIDERATO che tra la documentazione allegata alla predetta richiesta vi era una dichiarazione rilasciata da Oracle Italia S.r.l. in data 18.6.2018 in cui si afferma che *"nessun partner è stato autorizzato a rinnovare i servizi di supporto tecnico per i prodotti Oracle indicati nella vostra richiesta (...)";*
- RAMMENTATO che le Linee Guida ANAC n. 8 *"Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti in fungibili"* dispongono quanto segue:
- Sulla base delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea, confermate dalla giurisprudenza costante nazionale, spetta alla stazione appaltante verificare rigorosamente l'esistenza dei presupposti che giustificano l'infungibilità del prodotto o servizio che si intende acquistare.*
- In altri termini, la stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l'impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei. Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a giustificare l'infungibilità.*
- PRESO ATTO che l'Università degli Studi di Pisa in data 18 febbraio 2018 ha pubblicato (**all. 1**) un "Avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63

comma 2 lett. b) punto 3 del d.lgs. 50/2016” in relazione all’acquisto dei servizi di supporto tecnico Oracle Database Enterprise Edition (durata 12 mesi).

- CONSIDERATO i risultati dell’indagine di mercato condotta dall’Università degli Studi di Pisa hanno accertato che l’unica società in grado di fornire i servizi in questione è la Oracle Italia srl, con sede in Viale Fulvio Testi n. 136, 20092 Torino;
- VISTA la determina a contrarre del 5 marzo 2018 (**all. 2**) con cui l’Università degli Studi di Pisa ha autorizzato la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento alla Oracle Italia srl, con sede in Viale Fulvio Testi n. 136, 20092 Torino, del servizio di supporto tecnico Oracle Database Enterprise Edition (durata 12 mesi);
- VISTA la comunicazione inviata dal Direttore del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA) in data 29.6.2018 in cui si attesta che - essendo la Oracle Database Standard Edition un sottoinsieme della Oracle Database Enterprise Edition - la procedura seguita dall’Università degli Studi di Pisa per accertare l’unicità del fornitore soddisfa le stesse necessità manifestate da CeDIA con la richiesta del 19.6.2018;
- VISTO il decreto n. 3113 del 3.7.2018 con cui il dott. Claudio Di Martino è stato nominato Responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio in questione;
- PRESO ATTO che l’impresa Oracle Italia srl, non è iscritta al MEPA;
- CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, non essendo stati riscontrati i suddetti rischi, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento – per 12 mesi - del servizio di supporto tecnico e aggiornamento software per database ORACLE per:
 - n.3 Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual;
 - n.8 Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual.mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo pari a € 44.079,38 I.V.A. esclusa;
2. di imputare la spesa complessiva presunta di € 54.658,43 comprensiva di IVA e dell’accantonamento di cui all’emanando regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla voce COAN 04.01.01.07.02.14 (Altri progetti).

VISTO
IL RUP
Dott. Claudio Di Martino
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Cristian Borrello
Firmato digitalmente